

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3003

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOLAMI, GOTTARDO, TESTA ANTONIO,
FERRARI WILMO, SARETTA, ROCELLI, RIGHI, BORTOLANI**

Presentata il 12 luglio 1988

**Interventi straordinari a sostegno dell'area meridionale
del Veneto e della Bassa Ferrarese**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I processi di sviluppo socio-economico che hanno contraddistinto l'Italia nord-orientale negli ultimi venti anni non consentono di formulare un giudizio omogeneo sui risultati conseguiti, seppur sostanzialmente positivi, con riferimento all'insieme del territorio considerato.

Indubbiamente si è verificato un riequilibrio della capacità produttiva, finanziaria e socio-economica fra le aree tradizionalmente industrializzate d'Italia (Piemonte, Lombardia, Liguria) e l'insieme delle regioni adriatiche dal Friuli fino alla Puglia.

Tuttavia, una immagine di questo genere presenta il grave rischio di trascurare o minimizzare gli squilibri che pur si avvertono nella stessa Italia nord-orientale, in particolare in quello che il CENSIS ha definito il « cono d'ombra della Pianura Padana » costituito dalle terre isolate rispetto ai grandi flussi di traffico rappresentati dalle linee di sviluppo che corrono sulla Milano-Bologna-Ravenna e sulla Milano-Verona-Venezia.

La marginalità economica di tale contesto umano e territoriale è esemplificato dalla provincia di Rovigo, denominato Polesine, oggetto di una specifica legge di

sostegno, la n. 1427 del 20 dicembre 1961 che già considerava anche alcuni comuni padovani e veneziani rivieraschi dell'Adige.

Più recentemente è apparso chiaro che le condizioni di « isolamento geografico » e di « rischio economico » tipiche della provincia di Rovigo (da decenni considerata insufficientemente sviluppata al pari di Belluno nei documenti programmatici della regione Veneto) trovano riscontro in una ampia zona che sempre il CENSIS ha definito « grande area polesana » e che è rappresentata non solo dal Polesine ma anche dalla Bassa Veronese, dalla Bassa Padovana, dalla Bassa Vicentina, dalla Bassa Veneziana, nonché dai comuni ferraresi rivieraschi del Po. Per questa grande area si evidenziano i seguenti fattori di omogeneità:

l'evoluzione demografica negativa;

i forti processi di invecchiamento della popolazione entro livelli superiori ad altre zone anche limitrofe;

i minori livelli di istruzione;

la notevole presenza della componente agricola;

una struttura industriale carente dal punto di vista tecnologico;

la crescita lenta e difficoltosa di un tessuto di piccole attività di produzione a carattere soprattutto artigianale;

un rapporto contenuto tra risparmio ed investimenti *in loco*;

lo sviluppo rallentato della dimensione terziaria, per lo più misurata in termini di attività pubblica o derivata;

il forte grado di inquinamento subito attraverso i due grandi fiumi Adige e Po a causa delle carenti politiche preventive adottate a monte, nelle zone più sviluppate del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, del Veneto e del Trentino Alto Adige.

Si tratta dunque di un contesto territoriale segnato profondamente dall'esodo demografico (iniziato con le grandi allu-

vioni degli anni 50) più o meno accentuato in relazione alla vicinanza delle grandi vie di comunicazione del nord Italia, ma comune alle diverse realtà; contraddistinto dal forte « grado di ruralità » e da un processo di riequilibrio delle risorse fondato da un lato sulla crescita di un tessuto produttivo non agricolo, fragile ed insufficiente a dare risposte alle legittime esigenze della popolazione e dall'altro sull'abbandono di parte della stessa popolazione, alla ricerca altrove di migliori prospettive occupazionali.

Un fenomeno continuato anche nel periodo più recente nonostante la fase di stabilità demografica che ha caratterizzato l'Italia nord-orientale in coincidenza con la crisi della natalità ed i processi di ristrutturazione industriale: l'« impoverimento umano » subito dall'area è indubbiamente uno degli elementi di maggiore preoccupazione per le sue prospettive future e soprattutto costituisce un ostacolo oggettivo alle capacità autopropulsive, nonostante una ricca agricoltura e notevoli prospettive di crescita del turismo e dell'agriturismo.

Attualmente i benefici economici impiegati almeno in una parte di tale « grande area polesana » grazie alla citata legge n. 1427 del 1961 sono andati vanificati a seguito del decadimento delle leggi di incentivazione industriale e con le riforme fiscali intervenute, mentre si avverte la necessità di predisporre uno strumento legislativo rivolto ad un territorio più ampio ed omogeneo e provvisto di più articolate indicazioni operative.

L'esigenza di tale strumento legislativo che preveda particolari agevolazioni diventa necessario proprio per consentire il definitivo rilancio socio-economico di una area potenzialmente in grado di favorire, senza ostacoli e costosi ritardi sociali, l'intero sistema economico del nord-Italia.

Questa proposta di legge si propone quindi i seguenti obiettivi:

a) di animazione economica favorendo il rafforzamento e la nascita di nuove imprese;

b) di innovazione tecnologica;

c) di crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione;

d) di risanamento e prevenzione ecologica ed ambientale in funzione del sistema impresa.

Non v'è dubbio che l'area vasta polesana conosce attualmente una fase di stazionarietà economica seguente ad un grave processo di indebolimento del tessuto umano e sociale ma se adeguatamente sostenuta è in grado di favorire i processi di sviluppo autonomi e delle aree

più industrializzate attraverso la connessione del suo sistema con il triangolo industriale ad Ovest e verso l'Europa a Nord, con la realizzazione di infrastrutture che riguardano in via preliminare la grande viabilità, la linea navigabile, la portualità minore e complementare, la rete ferroviaria. Condizioni essenziali queste per rilanciare la politica dei fattori che presuppone alcuni elementi di partenza indispensabili alla espansione delle potenzialità esistenti opportunamente supportate dal presente strumento legislativo.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alle imprese industriali, agro-industriali, artigiane e di servizio, è concessa la riduzione di metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per gli utili impegnati entro il 31 dicembre 1994 nella costruzione, riattivazione, ampliamento o ammodernamento di impianti, con le modalità di cui al comma 3.

2. Alle imprese industriali, agro-industriali, artigiane e di servizio, è concessa l'esenzione totale dall'imposta locale sui redditi degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, impegnati entro il 31 dicembre 1994 nella costruzione, riattivazione, ampliamento o ammodernamento di impianti nei territori di cui all'articolo 6. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

3. Ai fini delle esenzioni di cui ai commi 1 e 2 per gli utili reinvestiti, i soggetti aventi diritto devono avanzarne richiesta in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono reinvestire.

4. Alla dichiarazione deve essere allegato il progetto di massima degli investimenti, con specificazione delle date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alle opere e alla installazione degli impianti, nonché il piano di finanziamento;

dell'effettiva data di inizio e di ultimazione dei predetti lavori deve essere data comunicazione, mediante raccomandata, entro 30 giorni, all'ufficio delle imposte al quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione, ovvero, se diverso, all'ufficio delle imposte nel cui distretto è sito il domicilio fiscale del richiedente al momento della comunicazione.

5. L'esenzione è concessa in via provvisoria, sulla base della dichiarazione e, in via definitiva, sulla base delle risultanze della documentazione e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori devono essere iniziati entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimati entro un triennio dalla data stessa;

b) le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché l'ammontare delle somme impiegate nell'esecuzione di essi devono essere comprovati mediante certificazione emessa dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente;

c) la certificazione deve essere presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori.

6. Qualora i lavori progettati non siano iniziati o ultimati nei termini, ovvero non siano rispettate le indicazioni rese nella predetta dichiarazione annuale, si fa luogo, entro cinque anni dalla scadenza del suddetto termine triennale di ultimazione, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

7. Le agevolazioni previste dalla presente legge non possono in ogni caso essere concesse ai destinatari che, con sentenza passata in giudicato, siano stati riconosciuti responsabili di lesioni all'ambiente o di violazione dello Statuto dei lavoratori.

ART. 2.

1. Alle imprese industriali, agro-industriali, artigianali e di servizio o società che andranno a localizzarsi nei territori di cui all'articolo 6, che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero, sono concessi per tali finalità, finanziamenti a tasso agevolato a valere sull'apposita quota del fondo a carattere rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alle condizioni e con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine il predetto fondo è integrato di tre miliardi di lire di cui un miliardo di lire per il 1988, un miliardo di lire per il 1989 e un miliardo di lire per il 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 3.

2. Alle imprese e società di cui al comma 1, nonché ai loro consorzi sono concessi finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale di durata non superiore a tre anni in paesi diversi da quelli della Comunità europea. Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti predetti, nonché il relativo tasso agevolato, in misura non inferiore al 50 per cento di quello stabilito ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR). Ai fini di cui alla presente legge, il fondo a carattere rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del citato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 è integrato di sei miliardi di lire di cui due miliardi di lire per il 1988, per il 1989 e per il 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 3.

3. Alla regione Veneto ed alla regione Emilia Romagna è assegnato un contributo speciale pari a lire trenta miliardi

per il Veneto e nove miliardi per l'Emilia Romagna per il periodo 1988-1995, di cui cinque miliardi all'anno per la regione Veneto e 1,5 miliardi all'anno per la regione Emilia Romagna, al fine di favorire il finanziamento delle strutture e dei programmi di promozione commerciale e di cooperazione produttiva nei mercati esteri posti in essere dalle imprese e dalle società di cui al comma 1; tale contributo speciale è finalizzato alla erogazione a favore delle predette imprese e società di contributi in conto capitale, non cumulabili con altre agevolazioni statali o regionali, nella misura massima pari al 30 per cento dell'investimento relativo alla creazione di strutture permanenti per il commercio estero, quali depositi, campionamenti, filiali di vendita e centri di assistenza commerciale.

ART. 3.

1. Alla regione Veneto e alla regione Emilia Romagna sono assegnati contributi speciali rispettivamente di sessanta miliardi e di dodici miliardi per il periodo 1988-1995, con quote annue di dieci miliardi per la regione Veneto e di due miliardi per la regione Emilia Romagna, finalizzati a favorire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese e società di cui all'articolo 1, nonché la realizzazione di progetti di ricerca e di riorganizzazione aziendale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale:

a) fino al 30 per cento dei costi di investimento o comunque nel limite massimo di cinquecento milioni di lire per lo acquisto o la locazione finanziaria di macchinari, attrezzature produttive ed impianti ad alto contenuto tecnologico;

b) fino al 30 per cento del costo di investimento, cumulabile fino ad un massimo del 90 per cento con altri incentivi ed agevolazioni, per progetti di ricerca e di sperimentazione. Il contributo può essere elevato al 50 per cento, cumulabile

fino al 90 per cento, se i progetti di ricerca e di sperimentazione vengono eseguiti nell'ambito dell'area del delta del Po.

ART. 4.

1. Per il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive localizzate o che andranno a localizzarsi nell'area di cui all'articolo 6 è stanziata una somma di lire sessanta miliardi per la regione Veneto e di dodici miliardi per la regione Emilia Romagna per il periodo 1989-1995, con quote annuali rispettivamente di dieci miliardi per la regione Veneto e di due miliardi per la regione Emilia Romagna.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa di investimento, alle imprese che realizzano attività produttive nel settore industriale o che provvedono all'ampliamento o all'ammodernamento, innovazione, sviluppo tecnologico delle attività esistenti, o che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero. I fondi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono iscritti in apposito capitolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le domande di contributo indirizzate al Ministero di cui agli stanziamenti previsti dal presente articolo e dall'articolo 3, sono presentate alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti che provvedono all'esame istruttorio ed al successivo inoltro con le proprie proposte, per le definitive determinazioni ministeriali.

ART. 5.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge valutato in lire 30,5 miliardi per l'anno 1988, lire 30,5 miliardi per l'anno 1989 e lire 30,5 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. « Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di innovazione tecnologica ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. L'area considerata ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge comprende i seguenti comuni, distinti per territorio provinciale:

a) provincia di Rovigo: tutti i 51 comuni facenti parte della provincia;

b) provincia di Verona: Albaredo d'Adige, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Villa Bartolomea, Zimella;

c) provincia di Vicenza: Agugliaro, Albettono, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Sossano;

d) provincia di Padova: Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Carrara S.Giorgio, Carrara S.Stefano, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Este, Galzignano, Granze, Legnaro, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Pozzonovo, Sa-

letto, San Pietro in Viminario, Santa Margherita d'Adige, S. Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vò Euganeo;

e) provincia di Venezia: Cavarzere, Cona;

f) provincia di Ferrara: Mesola, Goro, Comacchio, Lagosanto, Ostellato, Massafiscaglia, Migliarino, Migliaro, Codigoro, Ro Ferrarese, Berra, Tresigallo, Formignana, Masitorello, Voghiera, Portomaggiore, Argenta.